

FRANCOFONTE
Comune di
SIRACUSA
Provincia di

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER
I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 16 del 08/09/2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 3 - <i>Esclusioni</i>	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile</i>	» 4

TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 4
Art. 7 - <i>Servizi indivisibili</i>	» 5
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 5
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 5

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 - <i>Versamenti</i>	» 6
Art. 11 - <i>Dichiarazioni</i>	» 7
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 7

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 7
Art. 14 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 8
Art. 15 - <i>Rimborsi</i>	» 8
Art. 16 - <i>Sanzioni</i>	» 8
Art. 17 - <i>Interessi</i>	» 8

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 8
Art. 19 - <i>Contenzioso</i>	» 9

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - <i>Rinvio</i>	» 9
Art. 21 - <i>Entrata in vigore</i>	» 9

<p style="text-align:center">SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"</p>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree

a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10%, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando e applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013, la stessa può essere ridotta fino all'azzeramento.

2. La precitata deliberazione del consiglio comunale è adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

Art. 7

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, l'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta sarà fatta in sede di determinazione dell'aliquota TASI e saranno aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote TASI saranno aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 6 del presente regolamento. **Per le riduzioni ed esenzioni si rinvia all'art.1 comma 679 Legge 147 del 27 dicembre 2013.**

Art. 9

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10

Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.⁽¹⁾

4. Per l'anno 2014, i soggetti passivi effettuano il versamento in autoliquidazione. **A decorrere dall'anno 2015 i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta ovvero provvedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.**

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato **nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.**

6. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale

dovuto, è inferiore ad € 5,00.

8. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.⁽³⁾

Art. 11

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata in qualunque modo sia possibile.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, da indicare obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 12

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TASI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5,00.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 16

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 50 comma 1 della L. 27/12/97 n° 449 che stabilisce la non applicazione delle sanzioni per i ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei sei(6) mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 17

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è il tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fin alla data del pagamento.

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il

termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.